

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Allegato alla delibera consiliare n. 39 del 16.12.2024

Sommario

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti per singola entrata
- Art. 3 – Aliquote e tariffe
- Art. 4 – Rapporti con i cittadini
- Art. 5 – Agevolazioni fiscali e tariffarie
- Art. 6 – Forme di gestione
- Art. 7 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 8 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9 – Attività di controllo delle entrate
- Art. 10 – Minimi riscuotibili
- Art. 11 – Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 12 – Interessi sulle entrate locali
- Art. 13 – Riscossione volontaria
- Art. 14 – Riscossione coattiva
- Art. 15 – Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 16 – Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 17 – Decadenza della dilazione del pagamento
- Art. 18 – Rimborsi
- Art. 19 – Contenzioso tributario
- Art. 20 – Motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto

TITOLO II - Autotutela

- Art. 21 – Autotutela obbligatoria
- Art. 22 – Autotutela facoltativa

TITOLO III – Conciliazione giudiziale

- Art. 23 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale
- Art. 24 – Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Puegnago del Garda, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i Decreti Legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Ove non diversamente indicato, restano salve le norme contenute in altri regolamenti del Comune, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere patrimoniale che tributario, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Regolamenti per singola entrata

Le regole relative alla gestione di ogni singola tipologia di entrata, patrimoniale e tributaria, possono essere disciplinate da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Art. 3 - Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 4 - Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria o patrimoniale, oltre che pubblicati secondo le modalità

stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 5 - Agevolazioni fiscali e tariffarie

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgono un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

Art. 6 - Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere all'affidamento alla competente Agenzia delle entrate-Riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dalla vigente legislazione.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.

Art. 7 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

La Giunta comunale designa, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli accertamenti esecutivi, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- d) cura tutte le fasi del contenzioso tributario relative al tributo o ai tributi di propria competenza;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione ed

il controllo della gestione;

- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Il Responsabile di settore secondo organigramma, il Sindaco o il Segretario sostituiscono il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Settore.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Le attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

In assenza di apposito atto, si intendono designati i Responsabili di Servizio limitatamente alle entrate relative al loro settore, secondo organigramma.

Art. 9 - Attività di controllo delle entrate

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 10 - Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad euro 12,00 per anno fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dai singoli regolamenti e dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i canoni calcolati su base giornaliera, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite azione della fase coattiva, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, fatto salvo quanto disciplinato nei singoli regolamenti.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 11 - Ripetibilità delle spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2023.

Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale

titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.

Art. 12 – Interessi sulle entrate locali

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999 e dell'articolo 1, comma 165 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al tasso di interesse legale da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 13 – Riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate del Comune avviene nei termini e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

Art. 14 – Riscossione coattiva

Decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente o il Responsabile del Servizio o il funzionario responsabile del tributo al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del provvedimento amministrativo, procede con l'invio del sollecito di pagamento previsto dall'articolo 1 comma 795 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e al successivo avvio della fase coattiva in forma diretta o all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

La riscossione forzata può essere alternativamente eseguita tramite:

- a) Il Comune di Puegnago del Garda
- b) Agenzia delle entrate – Riscossione
- c) I soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

Il Responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e dalla normativa in materia di affidamenti di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 15 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica secondo esigenze di legge e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 16 – Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali e/o gravi impedimenti collettivi, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dalla Giunta Comunale.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile finanziario o dal soggetto affidatario della riscossione coattiva, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, per gli accertamenti esecutivi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e trasmesso per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati se richieste.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate mensili, con importo minimo non inferiore ad euro 50,00, secondo lo schema seguente:

- fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione è ritenuta concedibile;
- da euro 50,01 a euro 100,00 fino a due rate mensili senza fideiussione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 fino a sei rate mensili senza fideiussione;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili senza fideiussione;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili senza fideiussione;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili con fideiussione, come sotto meglio specificato.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 6.000,00 (diecimila/00), l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. Tale garanzia è dovuta in ogni caso e senza discrezionalità per importi oggetto di rateizzazione superiori ad euro 9.999,99.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'articolo 12 del presente regolamento e gli oneri di riscossione ai sensi della Legge 160/2019.

E' possibile chiedere la rateazione contemporanea del pagamento di più atti di accertamento, a condizione che siano tutti relativi al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in questo caso le soglie dell'importo della rateazione si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ogni entrata, distinte domande di rateazione.

Le rateazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile del tributo, il quale, verificata la documentazione prodotta, può procedere a richieste di specifiche e integrazioni secondo un termine da lui stabilito e comunicato al contribuente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta ad integrazione o specifica da parte del contribuente entro il termine fissato, comporterà la decadenza del beneficio richiesto.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del codice penale o di leggi speciali in materia.

Il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione è adottato dal funzionario responsabile entro venti giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva, se richiesta.

Il provvedimento deve specificare le modalità di rateizzazione accordate tra le quali il numero, l'ammontare e la decorrenza delle rate, nonché la modalità di versamento delle stesse. Il piano di ammortamento si intende sempre a rate costanti e la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della domanda di rateizzazione.

Per richieste di rateizzazione di importo superiore a euro 50.000,00, in condizioni di particolare obiettiva situazione di difficoltà, la Giunta comunale può deliberare un piano di rateizzazione personalizzato, nel rispetto della garanzia fideiussoria.

Con il presente si intende abrogato quanto precedentemente approvato con Del. 15 del 19.03.2018;

Art. 17 - Decadenza della dilazione del pagamento

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza possibilità di nuova rateazione, ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Art. 18 - Rimborsi

Il rimborso di tributo o di altra entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del servizio, su richiesta del contribuente o dell'utente o d'ufficio se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento indebito, sino alla data del rimborso.

Art. 19 - Contenzioso tributario

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.

Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.

Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune, salvo diverse intese contrattuali.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 20 - Motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto

Gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il cui accertamento rientra nella competenza del Comune, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure d'appalto indette dall'Amministrazione Comunale. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 *bis*, commi 1 e 2 *bis*, D.P.R. 602/73.

Tale disposizione non si applica quando gli operatori economici hanno ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e tasse accertate, compresi eventuali interessi e sanzioni, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

TITOLO II AUTOTUTELA

Art. 21 - Autotutela obbligatoria

L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 22 - Autotutela facoltativa

Fuori dei casi di cui all'articolo 10-*quater* della legge n. 212 del 27 luglio 2000, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve comunque essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità e del ripristino della legalità. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel

merito, favorevole all' amministrazione comunale.

In caso di presentazione di istanza da parte del contribuente, la stessa deve essere motivata con le ragioni di fatto e giuridiche che giustificano la richiesta di autotutela, nonché adeguatamente documentata.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Si applica il comma 3 del precedente articolo.

TITOLO III CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 23 - Modalità applicative della conciliazione giudiziale

Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, *48bis*, *48bis 1e* *48ter* del D.Lgs. 546/1992.

Art. 24 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.